

STATUTO del
CONSORZIO di TUTELA dei Vini a D.O.C. “FRIULI AQUILEIA”

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini a D.O.C. “Friuli Aquileia”, con attività esterna ai sensi e per gli effetti dell’art. 2612 del codice civile, è stato originariamente costituito – fra i produttori viticoli singoli e associati, vinificatori, imprenditori autorizzati all’imbottigliamento che partecipano alle varie fasi di produzione dei vini a denominazione d’origine prodotti nella DOC “Friuli Aquileia” – in Cervignano del Friuli (UD) il 23 aprile 1976 con rogito notaio n.499 di raccolta.
2. Il presente Statuto discende dall’originario ed è modificato ai sensi del DLgs n.61/10 e DM 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.
3. I Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 17 comma 1 e 4 del DLgs 61/2010 sono riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali come da art. 158 del Reg. CE n. 1308/2013.
4. Il Consorzio di tutela, se rappresentativo di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo come previsto dall’art. 1, comma 3 del DM 16 dicembre 2010, è incaricato dal Mipaaf di svolgere le funzioni erga omnes di cui all’art. 17 comma 4 del DLgs 61/2010, e quindi si occupa della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti al Consorzio.
5. Il mantenimento del riconoscimento e dell’autorizzazione “erga omnes” è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010.
6. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 – DURATA

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2030 salvo proroga.

Art. 3 - SEDE

1. Il Consorzio ha sede in Aquileia (UD). L’organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
2. L’ufficio del Consorzio, che è la struttura organizzativa appositamente predisposta e destinata a svolgere l’attività esterna di cui all’articolo 2612 del Codice Civile, ha sede in Aquileia (UD), Via Giulia Augusta, 18.

Art. 4 – SCOPI E COMPITI

1. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 61/2010 ha lo scopo di:
 - a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP/IGP tutelata/e;
 - b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico – congiunturale della DOP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine;
 - c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle

- denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
- d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome
2. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 61/2010, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del Consorzio.
 3. Il Consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:
 - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
 - definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
 - coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli Organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del DLgs 61/10 e successive modifiche;
 - compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal DLgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, e con la Regione Friuli Venezia Giulia nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
 - organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal DLgs 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.
 - impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio.
 4. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art.17 comma 4 del DLgs 61/10 e successive modifiche.
 5. Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 per la denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al Consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del Consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi

soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

6. Il Consorzio può aderire:
 - ad organismi rappresentativi di denominazioni a base più ampia, per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
 - alle organizzazioni professionali e/o di assistenza e tutela;
 - ad altre organizzazioni aventi scopi affini.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione tutelata dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010 – che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:
 - gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
 - le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.
2. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.
3. All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.
4. L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:
 - l'esatta identificazione della persona fisica o giuridica, la ragione sociale dell'impresa e le generalità dei legali rappresentanti;
 - l'indicazione della sede legale, del luogo dove viene effettivamente svolta l'attività principale dell'impresa, nonché gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese e, per i viticoltori, il numero di iscrizione al relativo Albo Vigneti della Denominazione di Origine Controllata "Friuli Aquileia";
 - la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti e l'inesistenza di cause ostative, delibera insindacabilmente sulla domanda nel termine di 2 mesi dalla presentazione, dandone comunicazione scritta al richiedente.
6. La qualità di consorziato si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 1 (un) mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE

1. All'atto dell'associazione al Consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio. Tale quota non potrà più venir restituita.

Art. 7 – CONTRIBUTO ANNUALE

1. I consorziati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun consorziato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:
 - per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;
 - per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino feccioso rivendicato e denunciato;
 - per gli imbottiglieri: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0.75 o equivalente).
2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.
3. Il Consiglio delibera per ciascuna denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato consorziato, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.
4. Il contributo annuale è composto da:
 - a. contributo relativo all'attività di valorizzazione;
 - b. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;
 - c. contributo relativo attività di servizio ai soci.
5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni erga omnes.
6. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.
7. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di consorziati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.
8. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art. 8 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1. Ciascun consorziato è obbligato a osservare rigorosamente il presente Statuto e le disposizioni degli eventuali regolamenti interni; è inoltre obbligato ad adempiere a quanto disposto nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili .
2. Ciascun consorziato è assoggettato al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statuari assunti.
3. Ciascun consorziato ha diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali purché in regola con i pagamenti dei contributi.
4. Ciascun consorziato ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.
5. Ciascun consorziato ha l'obbligo di versare la quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al Consorzio.

6. Ciascun consorziato ha l'obbligo di versare il contributo annuale entro i termini periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. Il contributo annuale è proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato) ed è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.
7. Ciascun consorziato ha l'obbligo di versare eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.
8. I consorziati hanno altresì l'obbligo:
 - di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
 - di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;
 - di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
 - di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli Organi rappresentativi del Consorzio.

Art. 9 – SANZIONI

1. Nei confronti del consorziato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni pecuniarie fino a un numero di venti volte la quota fissa di accesso.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre provvedere alla sospensione dell'esercizio dei diritti consortili nei confronti dei consorziati che commettono, verso il Consorzio, irregolarità o infrazioni tali da non comportare l'adozione del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di sospensione è revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora siano venuti meno i motivi che lo avevano provocato. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.
3. La sanzione viene comunque sempre applicata in caso di esclusione o di dimissioni senza giustificato motivo.
4. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..
5. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato potrà opporsi ricorrendo al Collegio Arbitrale per l'arbitrato entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO

1. La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.
2. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il consorziato deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. Gli obblighi dei consorziati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:
 - a) il consorziato abbia cessato di svolgere la propria attività;
 - b) nel caso di dimissioni;
 - c) nel caso di morte. Eventuali eredi hanno il diritto di recedere dal Consorzio o designare un delegato in sostituzione del defunto;
 - d) negli altri casi normativamente previsti.

2. Il consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso. E' obbligo del consorziato assolvere gli impegni pecuniari assunti.
3. Decade dal diritto di far parte del Consorzio il consorziato che:
 - a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
 - b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda: in questo caso, ai sensi dell'art. 2610 del Codice Civile, l'acquirente dell'azienda subentrerà nel contratto di Consorzio, salvo patto contrario. Tuttavia se sussiste una giusta causa, il Consiglio di Amministrazione potrà negare il subentro dell'acquirente nel Consorzio nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2610 del Codice Civile, comma 2°;
 - c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.
4. Può essere escluso dal Consorzio il consorziato che:
 - a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
 - b) abbia commesso gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi consortili;
 - c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
 - d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
 - e) svolga attività in concorrenza sleale o in contrasto con gli interessi consortili;
 - f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
5. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.
6. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..
7. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale per l'arbitrato entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 12 – ORGANI

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- l'Organo di Controllo.

Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:
 - determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
 - approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione della denominazione tutelata;
 - approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati della denominazione tutelata;
 - ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2 e 3 al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4, comma 2 lett. c) e d) del D.M. 7 novembre 2012 (procedure di modifica dei disciplinari e richiesta di nuove D.O.);
 - deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uso con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
 - deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e relativi contributi;

- deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
 - deliberare il versamento dei contributi straordinari;
 - eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi;
 - nominare l'Organo di Controllo; sia il componente effettivo che il suo supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili;
 - deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
 - approvare i regolamenti interni;
 - approvare l'eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d'uso;
 - deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.
2. All'Assemblea Straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, spetta il compito di deliberare su:
- le modifiche da apportare al presente Statuto;
 - lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
 - la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.
2. La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati iscritti al libro soci, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa interviene il componente effettivo dell'Organo di Controllo. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano.
5. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non consorziato. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti o rappresentanti con diritto di voto.
7. L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti; salvo diversamente previsto all'art. 13, comma 1, punti 2 e 3 (proposta di modifica dei disciplinari e riconoscimento nuove D.O.).
8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
 - in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2369, comma 2 c.c. l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione

10. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.
11. Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
12. Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 15.

Art. 15 – MODALITÀ DI VOTO

1. All'Assemblea partecipano tutti i consorziati delle varie categorie: viticoltori, singoli o associati, vinificatori, imbottiglieri, purché si trovino in regola con il pagamento dei contributi e non siano stati sospesi o esclusi.
2. Ad ogni consorziato avente diritto (sia esso appartenente alla categoria dei viticoltori o a quella dei vinificatori ovvero a quella degli imbottiglieri autorizzati) spetterà l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente: uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato). Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) il voto è cumulativo delle attività svolte. Per assicurare il rispetto di tale principio, il sistema di calcolo dei voti in proporzione ai relativi livelli produttivi viene così determinato:
 - a) Produttori:
 - da 0 t di uva a 50 t: voti 1;
 - da 50,1 t di uva a 100 t: voti 2;
 - da 100,1 t di uva a 150 t: voti 3, ecc.
 - b) Vinificatori:
 - da 0 hl di vino a 500 hl: voti 1;
 - da 501 hl di vino a 1.000 hl: voti 2;
 - da 1001 hl di vino a 1.500 hl: voti 3, ecc.
 - c) Imbottiglieri:
 - da 0 hl di vino a 500 hl: voti 1;
 - da 501 hl di vino a 1.000 hl: voti 2;
 - da 1001 hl di vino a 1.500 hl: voti 3, ecc.
3. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea. Ogni singolo consorziato non può essere portatore di più di 6 deleghe.
4. Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, ferma restando l'espressa delega del singolo viticoltore alla cantina sociale per la quantità di uva conferita, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottiglieri", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

Art. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri.
2. I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i consorziati. Tutte le denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.
3. In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a

- rappresentare la propria denominazione nella propria categoria di appartenenza.
4. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.
 5. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o componente dell'Organo di Controllo del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.
 6. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.
 7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applica l'art. 2386 c.c..
 8. Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo da tre sedute consecutive decade dalla carica.
 9. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, ovvero ad un Direttore disciplinandone in tali casi il funzionamento.
 10. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, determinare l'eventuale compenso.

Art. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:
 - elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri;
 - elegge uno o due Vice-Presidenti, stabilendone eventualmente i poteri;
 - provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi (anche straordinari), ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17 comma 4 del DLgs 61/10 laddove previste;
 - delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
 - delibera il recesso, la decadenza, l'esclusione dei consorziati;
 - delibera sull'organizzazione del Consorzio e dei suoi uffici, sull'assunzione e sul licenziamento del personale, stabilendone il compenso;
 - delibera sulla propria integrazione;
 - delibera in materia di sanzioni pecuniarie e sospensioni;
 - predispose progetti su regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - propone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
 - nomina l'eventuale Direttore del Consorzio;
 - fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 - propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
 - predispose l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Ministero;
 - invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.
2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 18 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dal componente effettivo dell'Organo di Controllo.
2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.
4. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio conferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: l'individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Direttore durano in carica tre anni, sempre che – nel caso dei primi tre – non perdano la qualità di membri del Consiglio di Amministrazione. Per la nomina è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale e pertanto:
 - sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
 - ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
 - rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
 - può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
 - vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
 - ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i Vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore, e/o ad un Consigliere.
2. Il Vice Presidente, nominato da Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 20 – COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si dovrà tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive. I commissari saranno scelti fra i consorziati o rappresentanti di persone giuridiche associate e potranno venir integrate con la partecipazione di esperti di provata esperienza. Sia i Comitati

che le Commissioni sono presiedute da un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) supplente; la stessa Assemblea ne determina il compenso. Il componente effettivo, come il supplente, debbono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili di cui alla norma vigente.
3. L'Organo di Controllo:
 - a. vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
 - b. assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
 - c. esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 22 – COLLEGIO ARBITRALE

1. In caso di controversie tra il Consorzio e uno o più consorziati, viene nominato dall'Assemblea un Collegio Arbitrale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, che non possono essere soci del Consorzio né mandatari di enti associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.
3. I membri supplenti subentrano agli effettivi che decadono dalla carica, fino a quando non siano sostituiti. Agli Arbitri non spetterà alcun compenso, salvo il rimborso delle spese che incontrassero nell'assolvimento dei propri compiti.
4. I consorziati sono tenuti a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni del presente Statuto e dell'eventuale regolamento, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
5. Il ricorso, pena la sua decadenza, deve essere presentato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.
6. Il Collegio deve prestarsi a risolvere tutte quelle altre controversie che i consorziati o gli Organi del Consorzio ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti che concernano i rapporti consortili e riguardino affari intervenuti fra il Consorzio e i consorziati oppure fra gli stessi consorziati, e che possono formare oggetto di compromesso.
7. Gli Amministratori ed il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a fornire agli Arbitri tutte le informazioni ed i chiarimenti che potranno essere richiesti. Gli Arbitri decidono, quali arbitri amichevoli compositori, nelle forme dell'arbitrato rituale.
8. È sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 23 – STRUTTURA OPERATIVA

1. La direzione del Consorzio può essere affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.
2. Il Direttore, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:
 - ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;
 - esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
 - interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio con l'incarico di segretario e partecipa alle riunioni delle Commissioni Tecniche.
3. L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

4. Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 24 – MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.lgs. 61/10 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio consortile può essere proposto come logo della D.O.P. tutelata ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 c.7 del D.lgs. 61/2010.

Art. 25 – PATRIMONIO SOCIALE

Il fondo consortile è formato dai contributi dei consorziati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di terzi dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

Art. 26 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e preventivo che verranno poi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 27 – LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod.Civ., salvo modalità diverse previste dallo Statuto ai sensi dell'art. 2612 c.2 n. 5.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso quote dell'eventuale residuo attivo potranno venir restituite ai consorziati.

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.